

CAMERA DEI DEPUTATI N. 354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IMPERIALE, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA,
COLOMBO VITTORINO, GERBINO**

Presentata il 27 luglio 1963

Modifiche all'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne gli impiegati civili non di ruolo provenienti dal personale salariato dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione merita una particolare considerazione. Essa è dettata dal desiderio di eliminare le palesi sperequazioni determinate dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

I destinatari della legge provengono da diversa origine, hanno varia posizione giuridica e sono stati assunti in diversi periodi. Varia pertanto è stata l'interpretazione e l'applicazione della legge nei singoli settori.

Va messa in evidenza l'esclusione dai benefici economici previsti dall'anzidetta legge di intere categorie impiegatizie quali quelle assunte anteriormente al 1° marzo 1952.

Con l'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, il legislatore ha comunque provveduto a sanare l'ingiusta sperequazione operata nei riguardi di tale personale.

La presente proposta di legge ha un contenuto innovativo nell'articolo 1 ed estensivo nell'articolo 2. Allo scopo di fornire una chiara visione della realtà, è bene evidenziare le posizioni pre-impiegatizie del per-

sonale interessato che possiamo distinguere essenzialmente in:

a) aspiranti impiegati avventizi, assunti come salariati, ma addetti in lavori di ufficio sin dalla assunzione;

b) salariati addetti alla scrittura, reclutati dalle officine ed adibiti a lavori di ufficio per molti anni, prima della sistemazione tra il personale impiegatizio non di ruolo.

Come si evince, tra le due categorie sussiste una posizione tanto poco differenziata da poter essere considerata una finzione giuridica.

L'incompleta formulazione dell'articolo 11 della legge n. 324 ha reso possibile, agli impiegati aventi la medesima anzianità di servizio, di godere di differente trattamento economico.

La impossibilità da parte delle Amministrazioni di attribuire agli aspiranti impiegati avventizi una posizione giuridica, salariale o impiegatizia, ha fatto sì che ad essi per una certa affinità qualitativa del lavoro svolto, si applicassero ai fini della valuta-

zione del servizio prestato, le tabelle degli operai di prima categoria.

La posizione invece dei salariati addetti alla scrittura, considerata la possibilità di determinare giuridicamente la categoria salariale pre-impiegatizia, ha dato origine a una gemmazione di trattamenti diversi, per cui, mentre per alcuni la valutazione è stata effettuata con le tabelle della prima categoria, per altri, i quali non hanno potuto progredire nella posizione salariale perché di fatto non espletavano dette mansioni, sono state applicate le tabelle della seconda, terza, quarta, sesta e settima categoria, con evidente disparità di trattamento per il medesimo lavoro.

L'innovazione all'articolo 1 contenuta nella precedente proposta ha lo scopo di eliminare la citata sperequazione.

L'attribuzione per tutti della 1ª categoria è in aderenza al dettame costituzionale che prevede retribuzioni proporzionate alla quantità e qualità di lavoro svolto.

L'articolo 2 della presente proposta di legge vuole invece estendere i benefici della legge n. 324. Infatti, al personale destinatario di detto articolo 2, per effetto del terzo comma dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è stato attribuito lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento tra il personale impiegatizio non di

ruolo. L'eventuale superiore trattamento goduto nella posizione salariale viene conservato a titolo di assegno personale, da riassorbire con i successivi aumenti periodici.

In tal modo quel personale non potrà godere di aumenti periodici di stipendio per molti anni e, considerando che gli stipendi iniziali a detto personale attribuiti sono considerevolmente bassi: lire 36.739 mensili per il personale civile non di ruolo di 1ª categoria (laureati); lire 33.535 per il personale di 2ª categoria (diplomati); lire 31.189 per il personale di 3ª categoria (esecutivi); lire 29.473 per il personale di 4ª categoria (ausiliari), ne risulta chiaramente il danno da esso personale subito.

Per il personale assunto in base all'articolo 64 della legge n. 90 vale anche il principio della unicità di trattamento economico dal giorno in cui la predetta legge entrerà in vigore.

Onorevoli colleghi: approvare la presente proposta di legge significa innovare con giustizia le norme contenute nell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, le quali attualmente, presentandosi largamente incomplete nella formulazione, arrecano considerevole danno economico a migliaia di lavoratori e provocano in essi profondi risentimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1º luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1º luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della

paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se il loro intero servizio fosse stato prestato nella prima categoria del personale salariato.

ART. 2.

All'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aggiunto il seguente comma:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese al personale che in applicazione del presente articolo transiterà nelle categorie impiegatizie non di ruolo ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con variazioni di bilancio degli articoli relativi a stipendi ed assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni.